

Erasmus+



I.S. "D'ESTE - CARACCIOLO" Napoli
Prot. 0009698 del 13/10/2022
IV (Uscita)

Ai Docenti
Al personale A.T.A.
Al D.S.G.A.
Al Sito

CIRCOLARE N. 22

Oggetto: Procedure per la segnalazione di alunni inadempienti all'obbligo scolastico:
Procedura anno Scolastico 2022/2023

Com'è noto, le norme vigenti assegnano al Dirigente e ai suoi delegati il dovere di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni. L'assenza dell'alunno senza adeguate giustificazioni determina pertanto un obbligo di attivazione che ricade in capo alla scuola. È evidente, altresì, che solo una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico.

Con la presente si impartiscono ai docenti e agli uffici di Segreteria le seguenti disposizioni a carattere permanente distinguendo preliminarmente i seguenti casi:

- Evasione: l'alunno iscritto non si è mai presentato;
- Elusione: assente da più di 20 giorni senza motivazione accertata;
- Frequenza irregolare;
- Abbandono.

È auspicabile un contatto preventivo (presso gli Uffici di Segreteria) con la famiglia da parte del docente coordinatore di classe, da registrare con fonogramma.

In caso di inadempienza, protocollata la comunicazione del docente, la Segreteria:

a) Invierà email alla famiglia invitando all'assolvimento dell'obbligo

Al verificarsi dei precedenti casi, **i docenti coordinatori di classe e in ogni caso il docente che lo rilevi in quanto pubblico ufficiale** faranno pervenire alla Segreteria didattica, utilizzando i modelli allegati, la segnalazione dei casi di mancata frequenza.

Si forniscono di seguito le coordinate essenziali e le modalità operative da adottare dal corrente anno scolastico.

Prima fase: segnalazione

1. Il Dirigente scolastico, o suo delegato, opererà un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno, individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che,

**-per dieci giorni consecutivi, si siano assentati senza giustificazione valida
oppure abbiano cumulato fino a venti giorni di assenze saltuarie e ingiustificate;**
2. All'individuazione farà tempestivamente seguito la segnalazione dell'alunno/a al Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza e alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, secondo quanto richiesto dalle stesse Procure, al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti dei minori, di competenza di tale organo, **utilizzando la scheda allegata (All.1)** In questa prima fase, per le segnalazioni degli alunni inadempienti, andrà compilata e inviata unicamente la **Sezione 1**.

Sono fatte salve ulteriori e/o alternative modalità di segnalazione previste dai singoli Comuni di riferimento, nell'ambito della propria competenza.

Seconda fase: conferma dell'inadempienza

Trascorsi, dalla prima segnalazione, **ulteriori venti giorni di assenze ingiustificate saltuarie o continuative**, si segnalerà al Comune di riferimento e alla competente Procura la "conferma dell'inadempienza" utilizzando la scheda allegata compilando e inviando unicamente la **Sezione 2**.

Terza fase: risultati degli scrutini finali

A fine anno scolastico, il Dirigente, o suo delegato, comunicherà **al Comune di riferimento e alla competente Procura l'esito degli scrutini finali** (ammissione/non ammissione alla classe successiva) degli alunni già segnalati per inadempienza utilizzando la scheda allegata (o aggiornando la piattaforma digitale ove prevista) compilando e **inviando unicamente la Sezione 3**.

Si ritiene opportuno sottolineare la necessità di trasmettere, in qualunque momento, la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio in presenza di situazioni che appaiano di particolare gravità.

Erasmus+



Si allega alla presente nota dell'U.S.R. Campania n.37364 e relativi allegati.

Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa **Giovanna Scala**
firma autografa omessa ai
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993